

S T A T U T O

Articolo 1

- Denominazione - sede - durata -

È costituita, ai sensi del D.Lgs 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione riconosciuta Culturale e Sociale denominata

"ORCHESTRA DEL TEATRO OLIMPICO DI VICENZA ENTE DEL TERZO SETTORE"
in sigla "ORCHESTRA DEL TEATRO OLIMPICO DI VICENZA ETS".

L'Associazione ha la propria sede legale in Vicenza, Vicolo Cieco Retrone, 24.

Il trasferimento della sede legale all'interno del comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione può istituire sedi secondarie locali.

L'acronimo ETS o la locuzione "Ente del Terzo Settore" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 2

- Durata -

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 3

- Finalità ed attività -

L'Associazione, apartitica e aconfessionale, è indipendente ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettere d), i), del D.Lgs 117/2017, ha lo scopo di contribuire alla diffusione e alla conoscenza della musica e all'incremento della sua popolarità, anche attraverso progetti mirati alla guida all'ascolto e prove aperte rivolte ai giovani; si pone l'obiettivo di creare e sviluppare un nucleo orchestrale, composto per quanto possibile da musicisti provenienti dal territorio Vicentino e Veneto, che promuova l'affermazione dell'identità e della dignità professionale degli stessi e che possa costituire il naturale sbocco professionale e culturale dei giovani diplomati presso il Conservatorio di Vicenza e degli altri Conservatori del Veneto. In particolare, per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione provvede, in proprio o su richiesta di terzi, ad organizzare concerti e manifestazioni musicali o comunque a partecipare ad eventi musicali organizzati da terzi, avvalendosi comunque della collaborazione di artisti e complessi di provata capacità professionale, in grado di tener fede alla qualità insita nella tradizione del Teatro Olimpico, gioiello architettonico di incomparabile bellezza, inserito dall'Unesco fra i beni mondiali da preservare.

L'Associazione provvede, altresì:

- alla ideazione e gestione di corsi di formazione musicale, seminari di studio e di concorsi su temi musicali;
- alla promozione ed organizzazione di congressi e conferenze su temi musicali e culturali in genere;
- alla realizzazione di materiale video ed audio ed incisioni discografiche;
- alla realizzazione di pubblicazioni e comunicazioni anche pubblicitarie.

L'Associazione organizza e coordina, inoltre, attività sperimentali di studio e di ricerca, aperte anche alla sperimentazione di nuovi linguaggi, volte a valorizzare tutto il patrimonio musicale, con particolare attenzione a quello Italiano e Veneto, anche adottando iniziative volte a valorizzare giovani musicisti, anche in vista del loro inserimento nel mondo del lavoro. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento delle finalità ed in particolare della collaborazione degli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altri

organismi associativi, consortili ed economici, che si propongono scopi analoghi o connessi ai propri. L'Associazione, per il raggiungimento dei propri fini, potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa accessoria, nei limiti delle leggi statali e dei principi dell'ordinamento giuridico. Infine l'Associazione è autorizzata a svolgere attività di affidatario di servizi culturali e del tempo libero.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 4

- Soci -

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche o Enti che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza;
- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti di attuazione;
- versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

La mancata ammissione deve essere motivata.

I soci si distinguono in Soci di diritto, fondatori, ordinari, onorari e sostenitori:

- Soci di diritto: il Comune di Vicenza e il Conservatorio di Musica di Vicenza Arrigo Pedrollo, nonché i soci che verranno ammessi all'Associazione con tale qualifica dall'Assemblea;
- Soci fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.
- Soci ordinari: sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione.
- Soci onorari: sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative in favore dell'Associazione o per notorietà dovuta a particolari meriti.
- Soci sostenitori: sono le persone fisiche, associazioni e/o fondazioni, enti e/o associazioni, pubblici e privati, in sintonia con gli scopi dell'Associazione, che abbiano corrisposto specifici contributi distintamente dal versamento della quota associativa.

Tutti i soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- candidarsi per ricoprire le cariche associative;
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto, purché in regola con il pagamento della quota associativa, laddove dovuta.

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

- osservare lo Statuto nonché gli eventuali regolamenti di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- pagare la quota associativa, nei termini, con le modalità e nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo, ad eccezione dei Soci di diritto e dei Soci onorari, che ne vengono esentati.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Articolo 5

- Perdita dello status di socio -

I soci cessano dalla loro carica per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte (o estinzione per gli enti).

Il socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione. il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto immediato.

Decade automaticamente e con effetto immediato il socio che non versi la quota associativa annuale nel termine fissato dal consiglio direttivo.

L'esclusione, che produce effetti immediati, è deliberata dall'Assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio:

- abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione;
- non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

L'associato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Gli associati che siano receduti o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non hanno diritto alla restituzione dei contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 6

-Volontario e attività di volontariato -

L'associazione può avvalersi dell'opera di volontari.

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Si applicano le norme del titolo III del D. Lgs 117/2017.

Articolo 7

- Organi sociali -

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo
- l'Organo di revisione

Le cariche associative, con esclusione dell'organo di controllo e dell'organo, di revisione vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, entro limiti e condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, ed adeguatamente documentate.

Articolo 8

- Assemblea -

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare e di esprimere il proprio voto, alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

Vige il principio del voto singolo.

L'Assemblea:

- approva entro il mese di maggio di ogni anno il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente il Presidente ed il Vice presidente;
- elegge i membri dell'Organo di Controllo;
- nomina l'Organo di Revisione;
- delibera gli eventuali regolamenti e le loro modifiche;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci;
- delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione, o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo, con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da inviare ai singoli associati almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione, con qualsiasi mezzo che garantisca l'avvenuta ricezione spedito al recapito risultante dal libro degli associati.

In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati, tutti i consiglieri e l'organo di controllo, se nominato.

Nella convocazione saranno indicati giorno, ora e luogo di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno della riunione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo o 1/10 (un decimo) degli associati lo richiedano.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori, che siano anche soci, non possono votare.

Possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche il direttore artistico, il direttore generale nonché professionisti ed esperti esterni.

L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 2/3 (due terzi) dei soci e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole 3/4 (tre quarti) degli associati.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio. Non è ammesso cumulare più di tre deleghe in capo allo stesso socio. La delega rilasciata per la singola assemblea è valida anche per le eventuali successive convocazioni aventi il medesimo ordine del giorno.

I soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, nonché l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Ad eccezione delle modifiche statutarie e dello scioglimento dell'associazione, per cui è obbligatorio il metodo assembleare, le decisioni degli associati soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun associato il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti associati che rappresentino le maggioranze previste dal presente statuto.

Da tale documento devono risultare i voti dei soci favorevoli, contrari o astenuti.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni degli associati adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nell'apposito libro.

Le assemblee degli associati si possono svolgere anche mediante mezzi di comunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente della riunione, di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno

Di ogni riunione è redatto processo verbale dal segretario nominato da chi presiede l'Assemblea.

I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell'apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Articolo 9

- Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 7 (sette), eletti dall'Assemblea tra gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa, se dovuta, o tra persone non facenti parte dell'Associazione. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti giuridici associati.

Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo i rappresentanti dei soci di diritto, come da art.4 (uno per ogni socio): potranno intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto altresì, per conto degli Enti Soci di Diritto, gli incaricati di settore.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario, se non vi ha già provveduto l'assemblea.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 (tre) mesi. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio sono considerati decaduti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto eventualmente stabilito annualmente dalla stessa.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto;
- nominare il Direttore Artistico;
- valutare e deliberare sulla programmazione predisposta dal Direttore Artistico;
- nominare collaboratori e assumere i dipendenti necessari, fissandone la retribuzione. I membri del Consiglio Direttivo possono essere investiti, con il loro consenso, di specifiche mansioni;
- redigere i bilanci da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, se non vi abbia già provveduto l'assemblea;
- nominare il Direttore Generale, fissandone la retribuzione;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
- fissare la quota annuale di adesione all'Associazione ed il termine per versarla, nonché determinare le caratteristiche e i prezzi degli abbonamenti e dei biglietti per le stagioni concertistiche, i festival e le altre manifestazioni;
- deliberare, nell'ambito delle previsioni statutarie, tutto quanto d'altro non espressamente riservato all'Assemblea per legge o per statuto.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno 1/3 (un terzo) dei componenti ne faccia richiesta.

Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Le decisioni del consiglio possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun consigliere il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte dei tanti consiglieri che rappresentino le maggioranze previste dal presente statuto.

Da tale documento devono risultare i voti dei consiglieri favorevoli, contrari o astenuti.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le adunanze del consiglio direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di comunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che

siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente della riunione, di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Di ogni decisione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 10

- Presidente -

La rappresentanza legale dell'Associazione, di fronte ai terzi, in giudizio ed anche in sede amministrativa é attribuita al Presidente, in caso di assenza o impedimento di questi, la rappresentanza legale spetta al Vice Presidente (di fronte ai terzi la firma di chi fa le veci del Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo).

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea dei soci, nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori, di curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio e di coordinare le attività dell'Associazione, con ausilio del Direttore Generale e del Direttore Artistico.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo ed adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 11

- Organo di Controllo -

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 30, comma 2, d.lgs. n. 117/2017, è nominato un Organo di controllo, anche in forma monocratica, dotato dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 117 cit.

L'Organo di controllo svolge le funzioni previste ai commi 6, 7, 8 dell'art. 30, d.lgs. 117 cit., ivi inclusa la revisione legale dei conti, al ricorrere dei requisiti professionali dei suoi componenti e ove l'Assemblea degli associati non abbia diversamente deliberato, attraverso l'elezione di un Organo distinto, ai sensi del successivo art. 12.

L'Organo di controllo dura in carica tre anni e scade alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio di carica ed è rieleggibile.

Articolo 12

- Organo di Revisione -

Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017 è nominato un Revisore legale dei conti iscritto presso il relativo registro, fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 11 comma 2.

Il Revisore legale dura in carica tre anni e scade alla data di approvazione del bilancio o rendiconto per cassa del terzo esercizio di carica ed è rieleggibile.

Articolo 13

- Direttore Artistico -

Il Direttore Artistico provvede, sulla base degli indirizzi di programmazione artistica deliberati dal Consiglio Direttivo, a:

- definire le stagioni concertistiche e le singole manifestazioni, compreso il calendario delle prove e il programma delle repliche in Italia e all'estero;

- scegliere i solisti, i direttori e le prime parti da impiegare nei concerti, nonché a dare il suo parere vincolante su eventuali audizioni e, in generale, sulla formazione dell'organico orchestrale;
- creare e gestire rapporti con enti pubblici e privati per la realizzazione di programmi di concerti pluriennali

Se invitato, il Direttore Artistico può partecipare alle sedute di Consiglio o di Assemblea, ma senza diritto di voto.

La carica di Direttore Artistico è cumulabile con quella di Direttore Generale.

Articolo 14

- Direttore Generale -

Il Direttore Generale, se nominato, opera, per la sola ordinaria amministrazione, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo, tramite il Presidente, al quale risponde direttamente.

Il Direttore Generale è responsabile dell'andamento amministrativo, coordina gli aspetti operativi dell'Associazione, predispone e redige di concerto con il Presidente i bilanci, da sottoporre agli Organi Competenti, si occupa di predisporre le domande per i contributi degli Enti pubblici, controlla l'erogazione dei contributi da parte degli Enti pubblici e dei privati.

Si occupa anche del coordinamento dell'attività artistica dell'Orchestra e delle produzioni, in tutti suoi aspetti di ordine organizzativo e logistico, coordina i rapporti tra i musicisti, il Direttore Artistico, i Direttori di Orchestra, i Solisti ed il Consiglio Direttivo.

La carica di Direttore Generale è cumulabile con quella di Direttore Artistico, sempre che si tratti di persona con esperienza e capacità nel settore musicale.

Articolo 15

- Patrimonio dell'Associazione -

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione (pari al minimo di legge);
- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Articolo 16

- Risorse economiche -

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- quote associative annuali;
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, della Regione, del Comune di Vicenza, di altri enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 14;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione.

Articolo 17

- Bilancio d'esercizio -

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, redatto nel rispetto degli articoli 13 ed 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il mese di maggio dell'anno successivo all'esercizio cui lo stesso si riferisce.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di maggio.

Articolo 18

- Bilancio sociale -

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 19

- Divieto di distribuzione degli utili o avanzi di gestione e obbligo di utilizzo del patrimonio -

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 20

- Devoluzione del patrimonio -

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 21

- Libri dell'associazione -

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Articolo 22

- Rinvio -

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to:

FRANCESCO SCANAGATTA
LEOPOLDO D'ERCOLE notaio